



ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA

1.1.1 Responsabilità del datore di Lavoro

Al Direttore, quale datore di lavoro ai sensi dell'art. 17 del Decreto 81/2008 e s.m.i., fanno capo le seguenti responsabilità:

- la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28 del D.lgs. 81/2008;
- la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

Il Direttore, ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. 81/2008, come modificato dall'art. 13 del D.lgs. 106/2009, ha inoltre i seguenti obblighi e responsabilità:

- nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal citato decreto legislativo;
- designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza.

Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:

- la natura dei rischi;
- l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
- la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
- i dati di cui al comma 1, lettera r), del D.lgs. 81/2008 e quelli relativi alle malattie professionali;
- i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

1.1.2 Responsabilità del Direttore Generale

Il D.G. è posto al vertice dell'organizzazione aziendale ed aventi i poteri indicati all'art. 17 del medesimo, tra i quali la qualifica datore di lavoro ai sensi del d.lgs. 81/2008.

1.1.3 Responsabilità del responsabile del servizio di prevenzione e protezione

Il **Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)**, ai sensi dell'art. 33 del D.lgs. 81/2008, ha i seguenti compiti:

- individuare i fattori di rischio, procedere alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive e i sistemi di controllo di tali misure;
- elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività dell'organizzazione;



Acquedotto Langhe e Alpi Cuneesi S.p.A.
società soggetta al controllo della Provincia di Cuneo
12100 Cuneo – Corso Nizza, 9



- proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica;

Il RSPP, come tutti gli altri componenti del servizio di prevenzione e protezione, è tenuto al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui viene a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni.

Il RSPP provvederà, previa consultazione con la Direzione dell'azienda, a curare l'acquisto dei dpi e degli strumenti di lavoro, alla consegna ai preposti ed agli addetti.

1.1.4 Uffici di Segreteria e di Ragioneria – settore amministrativo

Il Settore Amministrativo, composto da 2 addetti, svolge prettamente attività d'ufficio legate alla gestione ed alla elaborazione di documenti utili alla società ed opera presso la sede della società stessa.

Gli addetti agli uffici riferiscono direttamente al Direttore.

1.1.5 Ufficio Tecnico

L'ufficio tecnico è composto da n. 2 addetti, svolgendo lavoro d'ufficio, progettazione, richiesta preventivi, acquisti e in parte sul territorio attraversato dalla rete dell'Acquedotto Langhe e Alpi Cuneesi S.p.A. per la gestione delle attività del settore tecnico operativo oltre agli operatori di rete.

L'addetto tecnico, sentito il responsabile tecnico, provvede quotidianamente all'organizzazione delle lavorazioni effettuate dagli operatori di rete, affidando le operazioni ai preposti.

Nella struttura dell'Ufficio Tecnico sono stati individuati i preposti, scelti in base a livello retributivo o anzianità di servizio.

Preposti e operatori di rete operano prevalentemente in coppia, eseguendo operazioni connesse all'ordinaria manutenzione dei manufatti di proprietà dell'Acquedotto Langhe e Alpi Cuneesi o alla posa di condotte, riparazioni, allacciamenti e relative opere di carpenteria, meccaniche e/o murarie; provvedono inoltre mensilmente alla lettura dei contatori posti sulla rete e alle necessarie manovre in caso di rotture o interventi di manutenzione straordinaria.

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico, identificabile quale dirigente ai sensi del D.lgs. 81/2008, con riferimento all'art. 18 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., deve:

- adottare le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- adottare appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
- vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

L'addetto dell'Ufficio Tecnico, identificabile quale dirigente ai sensi del D.lgs. 81/2008 con riferimento all'art. 18 del D.lgs. 81/2008, deve:



- inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico dal decreto di cui sopra;
- nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del D.lgs. 81/2008, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;
- adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), del D.lgs. 81/2008 e s.m.i anche su supporto informatico come previsto dall'art. 53, comma 5, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r); il documento è consultato esclusivamente in azienda;
- elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3, anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, del D.lgs. 81/2008 e s.m.i e, su richiesta di questi e per l'espletamento della loro funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; il documento è consultato esclusivamente in azienda;
- adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;
- nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
- aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
- nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;



Acquedotto Langhe e Alpi Cuneesi S.p.A.
società soggetta al controllo della Provincia di Cuneo
12100 Cuneo – Corso Nizza, 9



- astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato.

Ai **preposti all'attuazione delle misure di sicurezza** vengono assegnati i seguenti obblighi, compiti e responsabilità:

- sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
- verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
- segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
- guidare e sorvegliare i lavoratori che gli sono sottoposti, affinché gli stessi non eseguano operazioni e manovre avventate dalle quali possano scaturire condizioni di pericolo;
- controllare le operazioni di lavorazione e, se necessario, attuare misure utili a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori;
- utilizzare materie prime ed ausiliarie tenendo conto dei principi di tutela della Sicurezza e della Salute dei Lavoratori, acquisendo tutte le informazioni necessarie per il loro corretto impiego;
- impiegare le proprie conoscenze tecniche di normale prudenza per vigilare, dare istruzioni e, qualora non fosse possibile assistere direttamente ai lavori, organizzare una distribuzione dei compiti tra i dipendenti al fine di attuare le misure di prevenzione incendi, evacuazione e pronto soccorso e di tutela in generale;
- non richiedere ai lavoratori di svolgere attività in cui sia presente e/o persista un pericolo grave ed immediato;
- fornire istruzioni, svolgere mansioni di coordinamento e di controllo;
- assegnare le mansioni ai propri subordinati tenendo conto delle loro competenze;



- segnalare al Datore di Lavoro le eventuali carenze o criticità organizzative, gestionali, strutturali, impiantistiche, ecc. che possono influire negativamente sulla tutela e la prevenzione di SSL.
- il preposto curerà il corretto uso e stoccaggio dei DPI e delle attrezzature, vigilerà affinché i lavoratori indossino correttamente i DPI durante le lavorazioni.

Gli **operatori di rete** svolgono le attività di norma in squadre composte da due o più operatori di rete; ogni squadra ha il suo responsabile che pertanto ricopre il ruolo di “preposto” ai sensi dell’art. 2, comma 1 lettera e) del D.lgs. 81/2008, i cui compiti sono indicati in dettaglio.

Obblighi, compiti e responsabilità degli operatori di rete:

- prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro;
- contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti ed ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità per eliminare o ridurre;
- segnalare le situazioni di pericolo grave e imminente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti disposti dal medico competente;
- esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia;
- rispettare ed applicare le istruzioni ricevute per iscritto o verbalmente dal superiore gerarchico, ricordando che tutto quello che non dovesse necessariamente essere contemplato o richiamato in queste non risulta essere necessariamente consentito oppure, a seconda del caso, proibito;



Acquedotto Langhe e Alpi Cuneesi S.p.A.
società soggetta al controllo della Provincia di Cuneo
12100 Cuneo – Corso Nizza, 9



Co.Ge.S.I.

- conoscere e sapere applicare le procedure di emergenza.

Il comma 3 bis dell'art. 18 del D.lgs. 81/2008 come modificato dall'art. 13 del D.lgs. 106/2009, prevede per il datore di lavoro e per i dirigenti l'obbligo di vigilare in ordine all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19,20,22,23,24 e 25, ferma restando l'esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti.